



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

AON



R.C. CAPOFAMIGLIA ANNO 2026

Polizza RC CAPOFAMIGLIA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta alla Società;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 ASSICURATI

L'Assicurazione è operante per gli Iscritti/Associati anche Pensionati/Esodati alla FABI (i dipendenti anche se temporanei e/o interinali), e i componenti dei loro nuclei familiari risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia" nonché i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la presente polizza.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti e per i fatti commessi da:

- figli anche se affidati al coniuge divorziato, oppure figli minori affidati temporaneamente ad altri familiari, ovvero quando sono affidati ad altre persone non facenti parte del nucleo familiare dell'assicurato che svolgono temporaneamente a titolo gratuito l'attività di sorveglianza. In questo caso è assicurata la responsabilità delle suddette persone, anche se non conviventi con il Contraente/Assicurato;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- "baby sitter", "personale a ore" e "addetti ai servizi domestici", anche se prestatori d'opera occasionali;
- persone incapaci di intendere e volere poste sotto la sorveglianza degli Assicurati.
- figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente.

L'assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto alla lett. b) dell'art. 3) anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti fatti:

Responsabilità Civile della vita domestica

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- a) proprietà di unità immobiliari purché situate sul territorio italiano, anche locate a terzi;
- b) conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato compresa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- c) responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione; la garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all'abitazione condotta in affitto dall'Assicurato conduttore e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore;
- d) danni subiti da cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i motivi di carattere professionale e commerciale
- e) caduta di antenne o parabole televisive non centralizzate, installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
- f) danni causati da spargimento d'acqua e da rigurgiti di sistemi di scarico;

- g) proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi apparecchi audio ed audiovisivi;
- h) intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti;

Responsabilità Civile per infortuni domestici

La Società si obbliga al risarcimento:

- i) delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto;
- j) delle somme spettanti al prestatore di lavoro infortunato (o agli aventi causa di questo in caso di suo decesso), purché l'infortunio abbia determinato la morte o una invalidità permanente;
- k) delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni corporali subiti dagli "addetti ai servizi domestici", "personale a ore", "baby sitter" e persone "alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni;
- l) della porzione di danni non rientranti od eccedenti le indennità previste dalla legge a carico dell'INAIL.

Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- m) giardinaggio compreso l'uso di attrezzi da giardino;
- n) partecipazione degli Assicurati, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- o) la partecipazione ad attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui faccia parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà così come normato dalle leggi in proposito;
- p) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela ivi comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- q) esercizio di attività ricreative non retribuite;
- r) pratica di sport a livello dilettantistico;
- s) pratica attività sciistica ai sensi dell'art. 30 decreto Legislativo n. 40/2021;
- t) proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;
- u) proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i suddetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale;
- v) l'utilizzo dei Droni (SAPR) di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche;
- w) pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per agli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
- x) danni alle cose di proprietà dell'alberghiere durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili;
- y) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro.

Responsabilità Civile della strada

- z) utenza della strada in qualità di pedone;
- aa) proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario ed a carrozzette elettriche per disabili;
- bb) danni provocati da monopattini elettrici con un massimale per sinistro di 150.000 €;
- cc) guida di figli minori per la responsabilità civile per danni a terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere, quando alla guida si trovi, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, il figlio minorenne dell'Assicurato;
- dd) guida di figlio minore non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ee) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso, la presente estensione opera qualora non presente nella copertura RC auto.

Responsabilità Civile Privacy

- ff) La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), - i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i

danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia – determinati da comportamenti afferenti a: pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati. La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.

La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di 5.000 €.

Art. 3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera p), v), aa), bb), cc), dd) ed ee);
- d) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- e) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera d);
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 lettera a) e b); j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- i) da incendio esplosione o scoppio salvo quanto previsto all'art. 2 lettera b), c), d), x) e y);
- j) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi fatto salvo quanto previsto all'art. 2 lettera t) nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- k) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- l) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

Art. 4 DOVE ASSICURA

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei limiti territoriali del Mondo intero.

Art. 5 MASSIMALE ASSICURATO

La Società risarcisce la somma, sino alla concorrenza di 1.250.000 € che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6 DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro al Broker di competenza entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 7 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia nonché altri parenti od affini se conviventi.

Art. 8 SECONDO RISCHIO/DIFFERENZA DI CONDIZIONI

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

- 1) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni;
- 2) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni.

Art. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Si conviene che anche in caso di tacitazione delle parti lese in sede penale, la Società assisterà l'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa.

Nel caso in cui la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale verrà anche fornita sino ad esaurimento del primo grado di giudizio.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giudizio penale.

Art. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7) DENUNCIA DI SINISTRO tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata a AON SPA o alla Direzione della Società.